




Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina



REGOLAMENTO COMUNALE

per la Promozione e l'Attuazione del Compostaggio
Domestico e di Comunità.

(Autocompostaggio)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 104 DEL 29.12.2018 E
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 30.04.2019

SOMMARIO:

Articolo 1. Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2. Campo di applicazione	2
Articolo 3. Finalità e obiettivi della gestione	2
Articolo 4. Competenze del Comune	2
Articolo 5. Definizione e finalità del Compostaggio Domestico	3
Articolo 6. Requisiti e tecnica per esercitare attività di Compostaggio Domestico	3
Articolo 7. Compostaggio collettivo	5
Articolo 8. Rifiuti compostabili e buone regole	5
Articolo 9. Promozione del Compostaggio Domestico	7
Articolo 10. Compostiere	7
Articolo 11. Iter procedurale	8
Articolo 12. Riduzione tariffaria	8
Articolo 13. Cessazione compostaggio	9
Articolo 14. Verifiche e controlli	9
Articolo 15. Albo dei compostatori	10
Articolo 16. Altre disposizioni	10
Articolo 17. Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	11
Articolo 18. Funzionario responsabile	11
Articolo 19. Sanzioni	12
Articolo 20. Ordinanze contingibili ed urgenti	13
Articolo 21. Disposizioni transitorie	13
Articolo 22. Entrata in vigore	13

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. N. 446/97, istituisce e disciplina la pratica del compostaggio domestico, per le utenze domestiche che scelgono volontariamente tale modalità di smaltimento della frazione organica dei rifiuti in autonomia.
2. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.
3. Il compost prodotto dal processo di recupero dei rifiuti organici, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio di Igiene Urbana.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.
2. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini stabilmente residenti del Comune di Minturno che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3

Finalità e obiettivi della gestione

1. La pratica di compostaggio domestico deve essere gestita con gli obiettivi di:
 - ridurre la quantità di rifiuti urbani prodotti ed aumentare quella della frazione organica recuperabile;
 - promuovere la produzione e l'utilizzo da parte dei privati cittadini del compost.

Art. 4

Competenze del Comune

1. Il Comune provvede a:
 - a) definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di compostaggio domiciliare;
 - b) stabilire numero e tipologia dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - c) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio, l'attuazione del programma di interventi finalizzati alla loro implementazione e garantire l'idoneità nonché l'eventuale rinnovo dei contenitori.
2. Ufficio competente, ai sensi del presente regolamento è da intendersi l'ufficio igiene urbana del Servizio N. 3; le competenze dell'ufficio TAR SU, ove previste, sono specificamente indicate.

Art.5

Definizione e finalità del Compostaggio Domestico

1. Ai fini del presente regolamento, per compostaggio domestico si intende un sistema di auto smaltimento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalla manutenzione di piccole aree verdi e dall'attività domestica. Dalla trasformazione dei suddetti rifiuti si ottiene il "compost", terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come fertilizzante del proprio giardino, orto o terreno.
2. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere.
3. La pratica del compostaggio domestico, che il Comune promuove, attiva, supporta e controlla nell'ambito delle iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla razionalizzazione della spesa, è finalizzata a:
 - ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, generando benefici ambientali ed economici;
 - incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini attraverso un processo naturale di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost, riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi e la relativa spesa.

Art. 6

Requisiti e tecnica per esercitare attività di Compostaggio Domestico

1. La pratica del compostaggio domestico, da condurre nei limiti e nel rispetto del presente regolamento e della specifica normativa vigente, è consentita in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) l'utenza TARI deve essere ubicata al di fuori dei centri abitati così come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada. Possono derogare dal presente requisito le utenze in grado di utilizzare terreni aventi le caratteristiche di cui alla successiva lettera c);
 - b) l'utente deve disporre nei pressi della propria abitazione, quale pertinenza della stessa, di uno spazio verde come giardino, orto o terreno dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto;
 - c) ai fini del presente Regolamento sono terreni pertinenti delle abitazioni quelli di cui si ha disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale e posti al di fuori dei centri abitati di cui alla precedente lettera a) o abbiano una estensione superiore a 3.000mq, e sia verificabile l'attività di compostaggio;
 - d) essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo per il pagamento della TARI come utente domestico;
 - e) L'agevolazione è estesa ai coltivatori diretti che svolgono tecniche di compostaggio solo relativamente ai rifiuti prodotti dalla propria abitazione,
 - f) Non avere insoluti pregressi in termini di Tassa dei Rifiuti;
 - g) Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha
 - h) giardino;
 - i) Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, di utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in affitto.
2. La tecnica di compostaggio consentita è quella in compostiera, in plastica di tipo commerciale, atta ad ospitare il cumulo dei rifiuti organici;
3. Le compostiere devono essere posizionate ad una distanza non inferiore a 5 metri dalle abitazioni e a 3 metri dal confine di proprietà del terreno utilizzato e comunque in modo da

non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e legislazione di settore).

4. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.
5. La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a tre metri. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.
6. Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.
7. In prossimità delle abitazioni: il sito di compostaggio per mezzo di composte in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato.
8. Il composte può essere localizzato anche in aree di proprietà comuni (nel caso di abitazione con massimo tre nuclei familiari), in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno. Lo stesso vale per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo, che inoltre dovranno essere chiaramente individuabili e dovranno trovarsi all'interno del territorio comunale.
9. Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido di più nuclei familiari (massimo tre), con una proporzione di 70 litri per ogni componente del nucleo familiare. La tipologia e le dimensioni della pratica di compostaggio dovranno essere idonee a seconda del numero di conferitori.

Art. 7

Compostaggio collettivo

1. Il Compostaggio Collettivo dà l'opportunità ad un gruppo di concittadini di attivare la pratica utilizzando un contenitore comune appositamente pensato per favorire il processo di biodegradazione della materia organica.
2. Il compostaggio collettivo non richiede tecnologie diverse da quelle utilizzate per il compostaggio domestico. I vantaggi di farlo in gruppo sono:
 - Produrre un compost qualitativamente più ricco per la diversità degli scarti alimentari che arrivano alla compostiera;
 - Condividere il proprio impegno settimanale di controllare il processo e la qualità del compost con altri concittadini;
 - Permette a chi non ha spazio per avere una compostiera domestica di poter fare comunque il compost;
3. Vanno tuttavia attivati alcuni comportamenti aggiuntivi rispetto al compostaggio domestico:
 - a) la compostiera va chiusa con lucchetto (fornendo poi le chiavi ai partecipanti) per evitare che persone estranee possano gettare materie che sia in grado di compromettere la salute del compost e gli sforzi dei partecipanti;
 - b) devono essere apposti cartelli segnaletici ed informativi nelle vicinanze delle compostiere e sulle compostiere stesse;
 - c) deve essere scelto un responsabile rappresentante del gruppo di nuclei familiari a cui il Comune deve fare riferimento;

4. Per aderire al compostaggio collettivo deve essere presentata apposita domanda nella quale le utenze residenti autocertificano il possesso e l'utilizzo di un'idonea area posizionata su un'area verde (orto o giardino) di proprietà privata e della quale hanno l'effettiva disponibilità, vengono iscritte di diritto all'Albo dei Compostatori ed ottengono compostiera di dimensioni adeguate;
5. Per le utenze condominiali che intendono praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà (all'interno degli spazi condominiali), è necessario il consenso di tutti i condomini;
6. Nel caso di presenza di tale consenso, da dimostrare mediante copia del verbale dell'assemblea di condominio, l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'iscrizione unica all'Albo Compostatori, indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il suddetto elenco dovrà essere firmato da tutti gli aderenti ai fini della riduzione della TARI.

Art.8

Rifiuti compostabili e buone regole

1. Sono compostabili le seguenti sostanze:

- ✓ bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
- ✓ fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra
- ✓ pane rafferma o ammuffito
- ✓ fondi di caffè, filtri di tè
- ✓ foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba
- ✓ rametti, trucioli, cortecce e patate
- ✓ pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo
- ✓ piccole quantità di cenere di legna
- ✓ gusci d'uova, penne di volatili, capelli
- ✓ carta e cartone, fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (da compostare moderatamente e non imbevuti di detersivi o chimici in genere)
- ✓ avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente) *
- ✓ pollina o altre deiezioni animali (da compostare moderatamente).

** Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.*

2. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- × legno verniciato;
- × olio di friggitura;
- × lettiere di animali domestici;
- × tessuti, sostanze contenenti acidi,
- × sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi;
- × in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
- × vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, laterizi e calcinacci, tessuti ed alimenti.
- × plastica, gomma, materiali sintetici
- × vetro e ceramica
- × riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata
- × farmaci
- × pile esauste
- × materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale

ottenuto, oltre che per il suolo.

3. Il compostaggio:

- deve essere costantemente controllato affinché non dia luogo ad emissioni nocive o fastidiose o a condizioni indecorose e/o di carenze igieniche;
- deve interessare un'area che non favorisca i ristagni di acqua in quanto potrebbero provocare alterazioni della materia in decomposizione e comportarne la putrefazione.

Art.9

Promozione del Compostaggio Domestico

1. Al fine di dare massima diffusione all'attività di compostaggio domestico e collettivo, il Comune promuove l'attività con specifico progetto di informazione ed attivazione, mettendo a disposizione delle utenze che ne facciano richiesta un numero limitato di compostiere in comodato gratuito, previo svolgimento di apposito bando, che preveda, quale criterio di assegnazione delle stesse, la cronologia di arrivo della richiesta di compostiera al protocollo comunale.
2. Sarà facoltà del Comune acquistare in futuro nuove compostiere da mettere a disposizione delle utenze.
3. Rimane ferma la possibilità per gli utenti di acquistare autonomamente le compostiere, di modello conforme alle caratteristiche tecniche indicate dall'Ufficio Ambiente del Comune di Minturno.

Articolo 10

Compostiere

1. Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di Minturno distribuisce, nei limiti delle disponibilità, ai cittadini che ne fanno richiesta secondo le modalità previste dal presente regolamento un contenitore apposito, detto compostiera.
2. Le compostiere sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di quantità di scarti biodegradabili prodotti da una famiglia media.
3. È assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dal Comune, se si possiede spazio sufficiente possono essere utilizzati i seguenti sistemi:
 - a) due buche, una in uso, l'altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca 50x50, profonda 40 cm circa, può bastare per sei mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti di cucina, più sfalci d'erba e fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque;
 - b) cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire all'aria di penetrare all'interno;
 - c) una concimaia, un letamaio, un cumulo libero oppure confinato, importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole;
 - d) compostiere già in uso.
5. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il compost a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili

del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

6. Il cittadino che effettua il compostaggio con o senza contenitore deve sempre tenere presenti le norme di igiene e che può essere sottoposto a controlli periodici e senza preavviso da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.

Art.11

Iter procedurale

1. Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico è necessario presentare istanza utilizzando l'apposito modulo ("Modulo per l'adesione al Compostaggio Domestico"), scaricabile dal sito www.comune.minturno.it, o disponibile presso il Servizio Ambiente, consegnarlo in Comune presso l'Ufficio Protocollo o trasmetterlo via PEC, ed essere autorizzati prima dell'avvio della pratica di compostaggio domestico presso la propria abitazione.
2. I cittadini devono dichiarare nel modulo di adesione la disponibilità alla effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 14 e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, la sussistenza di tutti i requisiti indicati nel precedente articolo 8, ivi inclusa l'indicazione degli identificativi catastali del terreno ove verrà effettuato il compostaggio domestico che, comunque, deve soddisfare il requisito di cui agli art. 6 e 7 del presente regolamento, allegando la mappa catastale di detto terreno.
3. Le richieste dovranno avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo della modulistica allegata al presente regolamento.
4. Al fine del riconoscimento del beneficio nel medesimo anno di adesione, l'istanza deve essere presentata entro il 20 gennaio. La domanda va rinnovata ogni anno.
5. A seguito di approvazione dell'istanza dovrà essere stipulata apposita convenzione tra il comune ed il cittadino richiedente, secondo lo schema allegato al presente regolamento. In caso di rinnovo dell'istanza, la convenzione di cui al presente comma si intende tacitamente rinnovata.

Art.12

Riduzione tariffaria

1. La percentuale di riduzione tariffaria è pari al sette per cento della quota TARI relativa all'aliquota variabile e sarà corrisposta dalla ditta affidataria del servizio per il tramite del Comune, mediante riduzione dell'importo sul primo pagamento successivo alla scadenza di ciascun anno solare nel corso del quale è stato praticato il compostaggio.
2. La predetta agevolazione è assoggettata alle verifiche sulla corretta attivazione del processo di compostaggio effettuate nell'arco dell'anno. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'ufficio tributi provvederà al recupero del beneficio non spettante.
3. La decorrenza delle agevolazioni previste dal presente regolamento avviene dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al precedente art. 11 comma 5.

Art.13

Cessazione compostaggio

1. L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio tecnico, e per conoscenza all'Ufficio tributi, specificando la data di cessazione e i dati identificativi dell'utenza.

Art.14

Verifiche e controlli

1. Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal Personale del Comune di Minturno anche mediante incarico alla Ditta che gestisce i servizi di igiene ambientale o a soggetti esterni che devono adeguatamente qualificarsi e farsi identificare.
2. La verifica è effettuata, anche più volte all'anno, secondo le istruzioni date dall'Ufficio competente del Comune di Minturno.
3. L'utente TARI praticante il compostaggio domestico è tenuto a consentire in qualunque momento, anche senza preavviso, il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
4. L'utente che non consente lo svolgimento delle attività di controllo è automaticamente cancellato dall'Albo comunale dei compostatori.
5. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Dirigente responsabile del servizio competente a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni e comunicato per gli adempimenti consequenziali al Dirigente responsabile dell'ufficio tributi.
6. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta.
7. Il nome e l'indirizzo dei titolari delle utenze che avranno aderito all'iniziativa sarà trasmesso alla Società che gestisce i servizi di igiene ambientale ai fini del controllo anche delle altre tipologie dei rifiuti conferiti.
8. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni sia dei cittadini che degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

Art.15

Albo dei compostatori

1. È istituito presso il Comune di Minturno l'Albo comunale dei compostatori. Il comune può delegare il soggetto gestore del servizio di igiene alla tenuta e alla gestione del medesimo.
2. L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa sono gestiti, da un punto di vista organizzativo, dall'ufficio competente in accordo con il Servizio Tributi o altro organo da esso delegato.
3. L'albo compostatori contiene i dati delle utenze che praticano il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento. Ai fini della formazione di un Sistema informativo territoriale, i dati iscritti nell'albo, conterranno indicazioni relative alla individuazione catastale dell'immobile in cui viene praticato il compostaggio e, se diverse dalle precedenti, quelle dei terreni dove viene utilizzato il compost.
4. Tale Albo sarà periodicamente reso pubblico nonché trasmesso alla Provincia di Latina ed alla Regione Lazio nell'ambito delle segnalazioni delle buone pratiche di sostenibilità attuate nel territorio.

5. All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un cartello/adesivo da esporre all'esterno della propria abitazione in modo da segnalare agli operatori che pratica il compostaggio. La mancata esposizione del cartello comporta l'applicazione della revoca della riduzione di cui all' art. 12 del presente regolamento.
6. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia e venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori. Resta ferma la richiesta annuale di cui al comma 4 dell'art 11 del presente regolamento.

Art.16

Altre disposizioni

1. L'utente TARI praticante il compostaggio domestico è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro;
2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito esclusivamente nell' abito dello specifico circuito di raccolta;
3. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni;
4. È vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;
5. È vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento;
6. È vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
7. È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al Compostaggio domestico;
8. È vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
9. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private;
10. È vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.
11. Il comune di Minturno si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.
12. Per il ritiro della eventuale compostiera presso il Deposito Comunale il contribuente dovrà esibire al personale addetto al magazzino la comunicazione del numero progressivo di iscrizione all'Albo Compostatori inviata dall'Ufficio Tributi.

Art. 17

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si manda alle norme contenute nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione, alla normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali. Rimane obbligo dei compostatori verificare il pieno rispetto delle suddette norme.

Art. 18

Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile del servizio competente sono attribuite la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa, di gestione e controllo. La responsabilità ed i termini dei procedimenti amministrativi previsti nel presente regolamento sono disciplinati dalle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Art. 19

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Municipale, da qualsiasi agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art 13 della L. 689/1981, nonché da personale del Servizio competente in materia di igiene e tutela dell'ambiente del Comune di Minturno e/o da altro personale, anche dipendente della ditta affidataria del Servizio di igiene urbana, appositamente incaricato con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente;
2. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento, applicando, in caso di inadempienza, le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e, in mancanza, dalla vigente normativa in materia, ivi compreso il Regolamento comunale TARSU.
3. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.
4. La cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori comporta la decadenza d'ufficio della riduzione sulla TARI a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il controllo che ha dato esito negativo o in cui è stata richiesta la cancellazione dall'Albo.
5. Nel caso in cui le attività di controllo abbiano dato esito negativo, l'utenza non potrà iscriversi nuovamente all'Albo comunale dei compostatori nei due anni solari successivi alla data di cancellazione.
6. In caso di mancato rispetto della metodologia ed obblighi di cui al presente regolamento saranno applicate le sanzioni previste pari a:

Rif	Oggetto	Sanzioni pecuniarie
1	Cattiva conduzione del compostaggio, presenza di esalazioni, presenza di vermi o altri organismi che non rientrano nell'ottimale ciclo di degradazione presenza di topi ecc.	Da € 50,00 a € 300,00
2	Presenza di materiale non conforme o non compostabile.	Da € 100,00 a € 500,00
3	Mancata attività di compostaggio.	Da € 500,00 a € 5000,00

7. È ammesso il pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n.689 e s.m.i.
8. Le sanzioni di cui al precedente punto 6) non saranno applicate qualora il conduttore, abbia dato preventiva comunicazione all'Ufficio competente circa i disagi riscontrati ed abbia scrupolosamente seguito tutte le indicazioni impartite dallo stesso.

Art. 20

Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo così un elevato standard di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Al verificarsi di eventi diversi da quelli di cui al comma 1 che precede, ma che richiedano in ogni caso azioni tempestive, il Responsabile del Servizio competente può emettere ordinanze finalizzate alla immediata rimozione dell'inconveniente.

Art. 21

Norme finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogata ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Pasquale Sarao